

Con sentenza n. 50 del 2 marzo 2022, la Corte costituzionale ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di referendum popolare denominata «*Abrogazione parziale dell'art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente)*», che ha investito l'art. 579 del codice penale (Omicidio del consenziente) approvato con R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398, in relazione alle seguenti parti: a) comma primo, limitatamente alle parole: «*la reclusione da sei a quindici anni.*»; b) comma secondo: integralmente; c) comma terzo, limitatamente alle parole «*Si applicano*».

Il diritto alla vita, riconosciuto implicitamente dall'art. 2 Cost., è «*da iscriversi tra i diritti inviolabili, e cioè tra quei diritti che occupano nell'ordinamento una posizione, per dir così, privilegiata, in quanto appartengono – per usare l'espressione della sentenza n. 1146 del 1988 – “all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana”*» (Corte cost., 10 febbraio 1997, n. 35); esso «*concorre a costituire la matrice prima di ogni altro diritto, costituzionalmente protetto, della persona*».

Se è ben vero che il legislatore del 1930, mediante la norma incriminatrice di cui all'art. 579 c.p., intendeva tutelare la vita umana intesa come bene indisponibile anche in funzione dell'interesse che lo Stato riponeva nella conservazione della vita dei propri cittadini, non è però affatto arduo cogliere, oggi, la ratio di tutela della norma «alla luce del mutato quadro costituzionale, che guarda alla persona umana come a un valore in sé, e non come a un semplice mezzo per il soddisfacimento di interessi collettivi». Vietando ai terzi di farsi esecutori delle altrui richieste di morte, pur validamente espresse, l'incriminazione dell'omicidio del consenziente assolve, in effetti, come quella dell'aiuto al suicidio (Corte Cost., ord. 16 novembre 2018, n. 207), allo scopo, di perdurante attualità, di proteggere il diritto alla vita, soprattutto delle persone più deboli e vulnerabili, in confronto a scelte estreme e irreparabili, collegate a situazioni, magari solo momentanee, di difficoltà e sofferenza, o anche non sufficientemente meditate.

A questo riguardo, non può non essere ribadito il «*cardinale rilievo del valore della vita*», il quale, se non può tradursi in un dovere di vivere a tutti i costi, neppure consente una disciplina delle scelte di fine vita che, «*in nome di una concezione astratta dell'autonomia individuale*», ignori «*le condizioni concrete di disagio o di abbandono nelle quali, spesso, simili decisioni vengono concepite*». Quando viene in rilievo il bene della vita umana, dunque, la libertà di autodeterminazione non può mai prevalere incondizionatamente sulle ragioni di tutela del medesimo bene, risultando, al contrario, sempre costituzionalmente necessario un bilanciamento che assicuri una sua tutela minima. Discipline come quella dell'art. 579 c.p., poste a tutela della vita, non possono, pertanto, essere puramente e semplicemente abrogate, facendo così venir meno le istanze di protezione di quest'ultima a tutto vantaggio della libertà di autodeterminazione individuale. In altri termini, discipline come quella in esame possono essere modificate o sostituite dallo stesso legislatore con altra disciplina, ma non possono essere puramente e semplicemente abrogate, perché non verrebbe in tal modo preservato il livello minimo di tutela richiesto dai referenti costituzionali ai quali esse si saldano.

Il risultato oggettivo del successo dell'iniziativa referendaria sarebbe stato quello di rendere penalmente lecita l'uccisione di una persona con il consenso della stessa, fuori dai casi in cui il consenso risulti invalido per l'incapacità dell'offeso o per un vizio della sua formazione. Eliminando la fattispecie meno severamente punita di omicidio consenziente e limitando l'applicabilità delle disposizioni sull'omicidio comune alle sole ipotesi di invalidità del consenso dianzi indicate, il testo risultante dall'approvazione del referendum avrebbe escluso implicitamente, ma univocamente, a contrario sensu, la rilevanza penale dell'omicidio del consenziente in tutte le altre ipotesi: sicché la norma avrebbe sancito, all'inverso di quanto attualmente avviene, la piena disponibilità della vita da parte di chiunque sia in grado di prestare un valido

consenso alla propria morte, senza alcun riferimento limitativo. L'effetto di liceizzazione dell'omicidio del consenziente oggettivamente conseguente alla vittoria del sì non sarebbe risultato affatto circoscritto alla causazione, con il suo consenso, della morte di una persona affetta da malattie gravi e irreversibili.

Riferimenti Normativi:

- art. 579 c.p.